

## **La Centrale di Committenza: Il ruolo del R.U.P.**

a cura dell' Avv. Francesco Mascia\*

La figura del responsabile unico del procedimento assume rilievo assolutamente centrale nel sistema di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Egli costituisce il vero e proprio “dominus” dell'intero procedimento o, utilizzando l'espressione data dall'ex AVCP (ora A.N.A.C.), è il “*project manager*” dell'appalto<sup>1</sup>.

Il D.Lgs. n.163/2006 disciplina la sua figura all'art. 10 che, in coordinamento con gli artt. 9, 10, 272 e 273 del D.P.R. 207/2010, ne definisce ruolo, competenze e funzioni. In particolare, per quanto di interesse, il comma 1 dell'art. 10 del Codice dei contratti stabilisce che “*per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge n.241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione*”. La prescrizione suddetta sancisce, quindi, il principio di unicità del responsabile del procedimento per ciascun intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, precisando che il responsabile debba essere uno solo per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione<sup>2</sup>.

Tale principio, tuttavia, è stato messo in discussione nelle ipotesi in cui le stazioni appaltanti utilizzino la Centrale di committenza per l'acquisizione di beni, servizi e forniture.

Secondo un orientamento dottrinario, in tali casi dovrebbero essere nominati due responsabili del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006: uno da parte della singola amministrazione aderente alla Centrale di committenza e l'altro dalla Centrale di committenza medesima. Un altro orientamento ha precisato che la duplicità della figura del responsabile del procedimento possa essere ammessa soltanto per l'affidamento di servizi e forniture, in quanto l'art. 10 del Codice (che

---

<sup>1</sup>AVCP Determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001 “*il ruolo del responsabile del procedimento all'interno dell'iter realizzativo dell'opera pubblica è piuttosto quello di project manager, quindi quello di fornire impulso al processo*”.

<sup>2</sup>Il principio dell'unicità del responsabile del procedimento, poiché è contenuto nella Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, (“PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI”) trova applicazione in tutti i settori degli appalti pubblici, ossia agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

stabilisce l'unicità del responsabile per ogni intervento) sarebbe applicabile soltanto ai lavori pubblici.

La questione, in effetti, non è di facile e pronta soluzione.

Sul fatto che il R.U.P. ex art. 10 del Codice dei contratti venga nominato dalla singola stazione appaltante che intenda acquisire un appalto di servizi e forniture mediante Centrale di committenza non dovrebbero esserci molti dubbi. Ciò è previsto espressamente dall'art. 274 del D.P.R. n.207/2010, a mente del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione”*.

Così come appare pacifico che la disposizione, sebbene prevista per gli appalti di servizi e forniture, possa essere estesa anche ai lavori pubblici. Del resto anche l'art.4 del D.P.C.M. del 30.06.2011 (disciplinante la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) in attuazione dell'art.13 della legge 13.08.2010, n. 136) prevede con riferimento ai contratti pubblici di lavori, che ciascuna amministrazione aderente debba nominare un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006<sup>3</sup>.

Il legislatore, invece, nulla dice riguardo alla nomina di un responsabile unico del procedimento da parte della Centrale di committenza. Esiste, invero, in materia di servizi e forniture, la norma transitoria di cui all'art. 357, comma 30, del D.P.R. 207/2010, secondo la quale *«In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV»*. Questa disposizione, però, è innanzitutto riservata ai servizi e alle forniture, e pertanto

---

<sup>3</sup>Art.4 comma 1 lett. a) D.P.C.M. del 30.06.2011 *“I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare: a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonche' i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;

non applicabile ai lavori; in secondo luogo parla genericamente di un responsabile del procedimento della Centrale di committenza, senza che si possa desumersi l'attribuzione delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 10 del Codice degli appalti.

Si ritiene, pertanto, che in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture mediante ricorso alla Centrale di committenza si debba distinguere tra: Responsabile del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/2006 nominato dall'amministrazione aderente alla Centrale di committenza e Responsabile della procedura di gara espletata dalla Centrale. Quest'ultimo avrà esclusivamente il compito di gestire e dare esecuzione al sub-procedimento amministrativo affidato alla Centrale di committenza, mentre resteranno ferme le competenze e le funzioni del responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006. Sempre al responsabile del procedimento nominato dall'Ente aderente faranno altresì capo tutte le ulteriori attività da svolgersi (in collaborazione con il responsabile della procedura di gara nominato dalla Centrale di committenza) per il migliore e più corretto espletamento della procedura medesima. La diversità di funzioni e compiti tra responsabile unico del procedimento nominato dall'amministrazione aderente e responsabile del procedimento della Centrale di committenza si desume anche dalla disciplina prevista per la Stazione Unica appaltante. L'art. 4, comma 1, lett. a), D.P.C.M. del 30.06.2011 prevede, ad esempio, che *“debbano essere regolamentati i rapporti e le modalità di comunicazione tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che anche in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture tramite ricorso alla Centrale di committenza il principio di unicità del responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 non venga violato ma che, piuttosto, anche la Centrale di committenza debba nominare un responsabile del sub-procedimento il quale si limiterà, anche coordinandosi con il R.U.P. nominato dall'amministrazione aderente, a svolgere i compiti assegnati alla Centrale medesima.

*\*Avvocato amministrativista del Foro di Cagliari. Esperto in diritto degli appalti pubblici, consulente di pubbliche amministrazioni e autore di pubblicazioni in materia.*